



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DI GIROLAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2021

Ripristino degli uffici giudiziari soppressi ai sensi del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, al primo comma, sancisce il diritto di ogni cittadino ad « agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ». Tale fondamentale e irrinunciabile principio costituzionale è posto alla base dello Stato di diritto e deve essere garantito approntando un sistema di accesso alla giustizia che permetta la piena attuazione di quanto previsto dai Padri costituenti. Benché il dettato costituzionale non sia mai stato messo in discussione, la riforma della geografia giudiziaria predisposta dal Governo Monti con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, ha pesantemente modificato la distribuzione nei territori dei punti di accesso alla giustizia da parte del cittadino. Più precisamente, la citata riforma del 2012 ha portato alla soppressione di trenta tribunali, riducendo a centotrentacinque il numero di quelli esistenti sul territorio nazionale, oltre alla eliminazione delle sezioni distaccate e al taglio di un gran numero di uffici dei giudici di pace. In concreto si sono create notevoli differenze tra i cittadini che risiedono nelle vicinanze dei presidi di giustizia che non sono stati cancellati dalla riforma e quelli che, invece, vivendo in aree interne e in territori più disagiati dal punto di vista orografico, si sono visti allontanare dai luoghi dove si può esercitare il diritto alla giustizia garantito a tutti dalla Costituzione. In particolare, i cittadini più colpiti dal riordino della geografia giudiziaria risultano essere quelli residenti in territori che nel tempo hanno già subito una progressiva perdita di altri fondamentali servizi, a partire da quelli sanitari e quelli legati al trasporto pubblico. Ciò è accaduto anche perché la soppressione dei presidi di

giustizia non ha tenuto conto dei tempi di percorrenza per raggiungere il tribunale accorpante, della prossimità a territori particolarmente soggetti alla presenza di organizzazioni criminali, della presenza di case circondariali di massima sicurezza né della presenza di infrastrutture ferroviarie e stradali efficienti.

Per quanto riguarda l'Abruzzo, la riforma del Governo Monti, accorpando i tribunali nei capoluoghi di provincia dell'Aquila, di Teramo, Pescara e Chieti, ha lasciato priva dei necessari servizi giudiziari tutta un'ampia fascia di territorio a Sud della regione, al confine con il Lazio e il Molise. Si tratta di un'area in gran parte montuosa o collinare, con una rete viaria dissestata, una rete autostradale che deve essere messa in sicurezza per quanto riguarda i viadotti e le gallerie, una infrastruttura ferroviaria del tutto insufficiente, quando non inesistente. È proprio in questa fascia di territorio dell'Abruzzo che ricadono i tribunali soppressi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Come è noto, a causa degli effetti devastanti del sisma dell'Aquila del 2009, a causa del quale parte del suddetto territorio è ancora oggi in fase di ricostruzione, l'attuazione del decreto legislativo n. 155 del 2012 in questa parte dell'Abruzzo è stato più volte prorogata e non sarà efficace prima del mese di settembre del 2022. Tuttavia, in assenza di ulteriori interventi legislativi, a partire da quella data, per centinaia di migliaia di cittadini abruzzesi residenti nelle zone limitrofe a Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, l'accesso alla giustizia diventerà estremamente più difficile e certamente più costoso a causa delle maggiori difficoltà di spostamento.

In merito agli effetti della riforma del 2012, si osserva che la soppressione di un gran numero di uffici giudiziari risulta contrastante anche con il principio previsto dall'articolo 5 della Costituzione che prevede il più ampio decentramento nei servizi che dipendono dallo Stato nonché con il principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea.

Vale la pena ricordare che nelle intenzioni del Governo Monti, che l'ha ideata e approvata, la riforma della geografia della giustizia in Italia aveva la finalità di produrre risparmi di spesa e di incrementare l'efficienza del sistema giudiziario, ma ad oggi non si ha contezza degli effettivi e concreti risultati raggiunti, mentre si sono manifestate le prevedibili criticità per gli abitanti dei territori che hanno subito la soppressione dei presidi di giustizia.

Inoltre, la riforma di che trattasi resta, ancora oggi, incompleta. Nel 2016 la cosiddetta « Commissione Vietti », incaricata di predisporre uno schema di progetto per riformare l'ordinamento giudiziario, ha redatto la bozza di una nuova delega al Governo per portare a compimento detta riforma della geografia della giustizia, razionalizzando la distribuzione delle corti d'appello e ridisegnando circondari e distretti.

In attesa di una più ampia e dettagliata riforma della distribuzione delle sedi giudiziarie, il presente disegno di legge abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e conte-

stualmente prevede, con le disposizioni dell'articolo 2, che il Ministro della giustizia, su richiesta delle regioni interessate, disponga, nell'ambito di apposite convenzioni, che gli uffici giudiziari soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza dei medesimi uffici siano poste interamente a carico del bilancio della regione richiedente. Il testo proposto prevede che dette spese di gestione, manutenzione, custodia e vigilanza possano essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente mentre restino a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria. Si prevede, inoltre, che le piante organiche degli uffici giudiziari sub-provinciali riattivati vengano determinate dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni con le regioni richiedenti.

Infine, la clausola di invarianza finanziaria prevede che dall'attuazione delle disposizioni della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per tutto quanto sopra detto, si ritiene necessario rivedere i criteri di attuazione della riforma sulla geografia giudiziaria nel senso indicato dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica al decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 4-*bis* è abrogato.

Art. 2.

*(Riattivazione degli uffici
giudiziari soppressi)*

1. Il Ministro della giustizia dispone, su richiesta delle regioni e nell'ambito di apposite convenzioni, che gli uffici giudiziari soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e di manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza dei medesimi uffici siano poste interamente a carico del bilancio della regione richiedente.

2. Restano a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.

3. Il Ministro della giustizia, con propri decreti, modifica le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 annessi al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, inserendovi i tribunali sub-provinciali riattivati su richiesta delle regioni interessate, ai sensi del presente articolo, e ricostituendone i circondari.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Art. 3.

(Piante organiche)

1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 2 il Ministro della giustizia, con proprio decreto, determina le piante organiche degli uffici giudiziari sub-provinciali riattivati ai sensi del medesimo articolo e provvede alla copertura dei relativi oneri.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00